ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
STATALE
"ANTONIO PACINOTTI"

Via B. Croce, 34 – Pisa Tel. 050-23520 fax: 050-40848
http://www.itcpacinotti.pisa.it email:info@itcpacinotti.pisa.it

CONVENZIONE

tra

L'Istituto Tecnico Commerciale "A. Pacinotti" di Pisa con sede in via B. Croce , n. 34, codice fiscale 80006930509 rappresentato dalla prof.ssa Adriana Piccigallo in qualità di Dirigente Scolastico dell'Istituto stesso, nata Brindisi il 15/12/1960

e

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la circoscrizione del Tribunale di Pisa con sede in Pisa P.za Vittorio Emanuele II n°2 C.F. 93064080505 rappresentato dal Presidente Dott. Maurizio Masini nato a Santa Croce sull'Arno il 11/07/1961

PREMESSO

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 e successiva L n° 107/2015, possono promuovere tirocini formativi e di orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859.

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Il suddetto Ordine si impegna a promuovere tirocini formativi presso i propri iscritti ai sensi delle sopracitate norme, a raccogliere e comunicare alla scuola le disponibilità degli stessi , o di imprese da questi segnalate, ad ospitare gli studenti ai fini del tirocinio secondo quanto regolato dalla bozza convenzione che si allega e che ogni singolo soggetto ospitante è tenuto a sottoscrivere.

Art 2

La scuola individua quali periodi utili all'attività di alternanza scuola-lavoro:

- Tre settimane nel periodo che va dal 01/06/2016 al 15/07/2016
- Tre settimane nel periodo che va da 01/09/2016 al 30/09/2016
- Una settimana nel periodo che va dal 09/01/2017 al 31/01/2017.

Sulla base delle disponibilità comunicate dall'Ordine, la scuola si impegna a contattare direttamente i soggetti ospitanti e ad organizzare le attività.

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI
Prot. n° 655
data di arrivo 22/02/16

Art. 3

La presente convenzione ha durata annuale e si rinnova tacitamente di anno in anno salvo disdetta di una delle parti, da far pervenire all'altra per scritto o anche a mezzo fax, almeno 60 giorni prima della scadenza.

Si allega: Bozza di convenzione di tirocinio di formazione e orientamento

Pisa li, 22 gennaio 2016

per l'Istituto Pacinotti _____

per l'ODCEC Pisa _____

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
STATALE
"ANTONIO PACINOTTI"

Via B. Croce, 34 – Pisa Tel. 050-23520 fax: 050-40848
http://www.itcpacinotti.pisa.it email:info@itcpacinotti.pisa.it

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

tra

L'Istituto Tecnico Commerciale "A. Pacinotti" di Pisa con sede in via B. Croce , n. 34, codice fiscale 80006930509 d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato dalla prof.ssa Adriana Piccigallo in qualità di Dirigente Scolastico dell'Istituto stesso, nata Brindisi il 15/12/1960

e

_____, con sede legale in _____, P.I. _____, d'ora in poi denominato soggetto ospitante rappresentato/a dal sig. _____, nato a _____ il _____, in qualità di _____.

PREMESSO

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196, possono promuovere tirocini formativi e di orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859.

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196, si impegna ad accogliere presso le sue strutture n.____ studenti in tirocinio di formazione ed orientamento, non superiore ai limiti imposti dalla normativa vigente, su proposta dell'Istituto Tecnico Commerciale "A. Pacinotti" di Pisa, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n. 196 del 24 giugno 1997.

Art 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge 196 del1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e di orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
    - il nominativo del tirocinante;
    - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;

- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

Art.3

1. Durante lo svolgimento dei tirocini formativi e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
   svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
   rispettare le norme in materie di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
   mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dei tirocini

Art. 4

1. Il soggetto ospitante si riserva la facoltà di risolvere la presente convenzione qualora i tirocinanti non ottemperino all'obbligo di adoperare il massimo senso di responsabilità e correttezza, sia verso le strutture che verso il personale dell'amministrazione, oppure commettano gravi violazioni di legge o non adoperino la massima riservatezza circa l'attività degli uffici presso i quali si svolgono i tirocini.

Art. 5

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. Per quanto concerne l'assicurazione INAIL per gli studenti degli Istituti Scolastici Statali avviati ad esperienze di orientamento e formazione in azienda e di tirocinio pratico, si applica la speciale formula della "gestione per conto dello Stato" dal combinato disposto degli artt. 190, e 127 del Testo Unico n. 1124/65 regolamentato dal D.M. del 10 ottobre 1985.
2. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore sul quale ricade l'obbligo di denuncia agli Istituti Assicurativi.
3. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali e ai Centri per l'Impiego copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 6

1. La presente convenzione ha durata annuale e si rinnova tacitamente di anno in anno salvo disdetta di una delle parti, da far pervenire all'altra per scritto o anche a mezzo fax, almeno 60 giorni prima della scadenza.

Pisa li, _____

per il soggetto promotore_____

per il soggetto ospitante _____